



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 25/31855 del 27/04/2017

Approvazione del regolamento comunale

TITOLO I - DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 1 - Politiche e competenze del Comune in tema di animali
- Art. 2 - Obblighi dei detentori di animali
- Art. 3 - Abbandono di animali
- Art. 4 - Avvelenamento di animali
- Art. 5 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 6 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 7 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 8 - Smarrimento, rinvenimento e cattura degli animali
- Art. 9 - Pet therapy
- Art. 10 - Macellazione degli animali
- Art. 11 - Inumazione di animali
- Art. 12 - Destinazione di cibo per animali
- Art. 13 - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, negli uffici pubblici, negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali, negli ospedali e case di cura e nelle gallerie chiuse dei centri commerciali
- Art. 14 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi
- Art. 15 - Aree destinate ai cani
- Art. 16 - Accesso dei cani alle aree di libera fruizione dell'arenile
- Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali dei cani
- Art. 18 - Dimensioni dei recinti
- Art. 19 - Guinzaglio e museruola
- Art. 20 - Centri di addestramento-educazione
- Art. 21 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione
- Art. 22 - Gatti
- Art. 23 - Colonie feline
- Art. 24 - Alimentazione dei gatti
- Art. 25 - Equini
- Art. 26 - Detenzione di volatili
- Art. 27 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica
- Art. 28 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 29 - Divieti
- Art. 30 - Tutela degli animali esotici

TITOLO II – NORME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI SPECIFICHE SPECIE

- Art. 31 - Uccelli
- Art. 32 - Mammiferi
- Art. 33 - Rettili
- Art. 34 - Anfibi
- Art. 35 - Pesci
- Art. 36 - Invertebrati

TITOLO III – MODALITÀ' DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

- Art. 37 - Domanda
- Art. 38 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza
- Art. 39 - Identificabilità degli animali
- Art. 40 - Trasporto
- Art. 41 - Pulizia, disinfezione e isolamento di animali malati
- Art. 42 - Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue
- Art. 43 - Esibizioni al di fuori della struttura
- Art. 44 - Somministrazione del cibo
- Art. 45 - Limitazioni al parco animali
- Art. 46 - Requisiti minimi delle strutture di alloggio per specie non oggetto di divieti
- Art. 47 - Criteri specifici per specie

TITOLO IV – NORME FINALI

- Art. 48 - Esclusioni
- Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 50 – Vigilanza e controllo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

TITOLO I – DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 1 - Politiche e competenze del Comune in tema di animali

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991 n.281, alla la Legge regionale 30 dicembre 2009 n° 33 e s.m.i. e al Regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
4. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate o private, incentiva politiche volte all'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
5. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia ritenuto, sentito il competente servizio di medicina veterinaria dell'ATS, non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale, non denunci lo smarrimento dello stesso o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune; i relativi costi di mantenimento dell'animale saranno addebitati al proprietario.
 - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
 - d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune, è competente all'esecuzione dei seguenti atti ed attività:

- emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;

- revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d).

6. Il Comune di concerto con l'ATS, dipartimento di medicina veterinaria, provvede al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare.

Il Comune per motivi sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;

b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

7. E' fatto obbligo ad ogni canile rifugio anche privato presente sul territorio, di dotarsi di un medico veterinario di riferimento, che sottoscriva un documento di accettazione dell'incarico di responsabile sanitario della struttura.

8. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 2 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato dalle disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo;

b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) iscriverlo, se previsto, all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

- i) informarsi circa le caratteristiche etologiche della specie che detiene rivolgendosi a medici veterinari e, per quanto riguarda i proprietari di cani, avvalendosi della frequentazione degli appositi percorsi formativi per proprietari appositamente istituiti dal Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari ATS e l'Ordine dei Veterinari.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente secondo quanto previsto dall'art. 113 della Legge 33/2009 e s.m.i, con prognosi certificata dal medico veterinario.
 4. I proprietari, i possessori o i detentori anche temporanei di cani, entro trenta giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS mentre la detenzione/possesso, la morte, il cambiamento di residenza dell'animale, devono essere denunciati alla stessa autorità nel termine di 15 giorni (obblighi previsti dalla Legge Regionale della Regione Lombardia n° 33/2009 e s.m.i.). I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
 5. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
 6. E' vietato tenere molte ore al giorno gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento; gli spazi ed periodi di tempo in cui gli animali si trovano detenuti negli spazi di cui sopra devono comunque essere compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
 7. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale, le norme di cui al presente comma non si applicano ai cani da pastore al seguito di greggi.
 8. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
 9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
 10. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e lagomorfi.
 11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 12. E' vietato addestrare animali selvatici per scopo di lucro.
 13. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
 14. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
 15. E' vietato trasportare l'animale in modo inadeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni tuttavia è vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire

la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato dall'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.

16. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
17. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
18. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi veicoli in sosta per un tempo che possa costituire grave disagio e nocimento alla salute dell'animale.
19. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
20. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
21. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantire loro un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dall'art. 30 del presente regolamento.
24. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
25. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onichectomia ed operare la recisione delle corde vocali.
26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
27. Ad eccezione dei cani da pastore al seguito di greggi, è vietato tenere legati i cani alla catena o a qualunque altro strumento di costrizione similare.
28. E' vietato vendere animali ai minorenni.
29. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 3 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare o, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali, immettere in natura, qualsiasi tipo di animali sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 4- Avvelenamento di animali

1. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda di Tutela della Salute locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
3. I medici veterinari dell'Azienda di Tutela della Salute Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
4. Il Sindaco, nell'area interessata, provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Zoofile, comunicando al Presidente della Provincia per quanto di competenza in caso l'area interessata sia soggetta ad attività faunistico venatoria e pastorale.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 5 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di reiterazione della violazione, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali. E' sempre prevista la confisca in caso di utilizzo o detenzione di cuccioli.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 6 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' vietato su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'ufficio comunale competente per la tutela degli animali.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 7 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Salvo autorizzazione dell'ufficio comunale competente, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contenga, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali.
2. E' fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa, all'ingrosso e al dettaglio, non indicati per il commercio di animali, di esporre al pubblico in gabbie o recinti, nei locali interni o all'esterno del punto vendita o in prossimità delle vetrine, animali di qualsiasi specie al fine di richiamare pubblico. Sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie purché detenuti secondo le disposizioni previste dalle altre norme del presente regolamento. Le attività commerciali in sede fissa, ambulanti o occasionali, inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, indicando l'orario di esposizione degli animali posti in vendita protetti dal sole e dalle intemperie, provvisti di cibo e acqua e di lettiera; nel caso si tratti di volatili valgono anche le disposizioni previste dalle altre norme del presente regolamento.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8 - Smarrimento, rinvenimento e cattura degli animali

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario o il detentore o il possessore, ne dovranno fare tempestiva denuncia entro sette giorni alla Polizia Locale o al Servizio veterinario Azienda ATS competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale, all'ufficio comunale competente o al servizio veterinario ATS.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso allo scopo di impedirne la fuga.

4. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza salvo situazioni di immediato pericolo per l'incolumità pubblica valutati dall'organo di polizia intervenuto.
5. È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o dalle ATS competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti. È consentito il soccorso di animali feriti o vaganti, quando sussista la necessità di un intervento immediato per la salvaguardia dell'incolumità dell'animale o per la sicurezza del traffico e delle persone. Del soccorso prestato deve essere data tempestiva segnalazione al Comune o all'ATS.
6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 9 - Pet therapy

1. Il Comune, all'interno del territorio di competenza, offre il patrocinio per le attività di educazione (didattica), cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali. E' vietato l'utilizzo di animali selvatici. Le attività dovranno essere definite secondo le linee guida definite dal ministero della SALUTE da un'equipe multidisciplinare.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA, di TAA e di EAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Gli animali residenziali della struttura impiegati in programmi di AAA, TAA e EAA sono sottoposti a controlli periodici annuali relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, con spese a carico del gestore della struttura. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico certificati dal veterinario ATS sono esclusi dai programmi di AAA, TAA e EAA.
7. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 10- Macellazione degli animali

1. E' vietata la macellazione degli animali salvo autorizzazione dell'Autorità competente. La macellazione di volatili e conigli per uso privato familiare è consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti.
2. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00.

Art. 11 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati di proprietà dell'interessato allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili alle persone ed agli animali ai sensi della normativa vigente in materia con autorizzazione del servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00.

Art. 12 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 13 - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, negli uffici pubblici, negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali, negli ospedali e case di cura e nelle gallerie chiuse dei centri commerciali

1. L'accesso degli animali d'affezione ai seguenti luoghi è regolato dalle norme del presente articolo:
 - a) mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune. Consentito secondo le norme emanate dal gestore del servizio.
 - b) gallerie chiuse dei centri commerciali. Consentito secondo le norme emanate dall'amministratore.
 - c) esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande. Viene concessa la facoltà di ammettere gli animali all'interno dei pubblici esercizi il cui esercente esponga la vetrofania che consenta l'ingresso. Non è tuttavia consentito al responsabile dell'esercizio pubblico vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
 - d) esercizi commerciali. A discrezione del titolare con esposizione di vetrofania che segnali la possibilità di ingresso agli animali. E' sempre vietato l'ingresso di animali negli esercizi per la vendita di alimenti e bevande. Nella stagione estiva, durante l'orario di apertura del negozio, è consentito agli esercenti l'esposizione di ciotole contenenti acqua nei pressi dell'ingresso per abbeverare gli animali. Dette ciotole non devono intralciare la circolazione dei pedoni. L'esercente risponde di danni a terzi causati dall'esposizione.
 - e) uffici pubblici, musei, impianti sportivi pubblici aperti al pubblico. Consentito salvo diversa disposizione emanata dal dirigente responsabile dell'ufficio o servizio.
 - f) case di cura, istituti geriatrici ed ospedali. Consentito unicamente per far visita ai proprietari ricoverati con autorizzazione rilasciata da parte delle direzioni sanitarie o amministrative.

2. Le norme relative all'ingresso degli animali nei luoghi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo, formulate previo parere dell'ATS del distretto di Cremona, dovranno essere rese note all'utenza attraverso cartelli/vetrofanie resi ben visibili a tutti gli ingressi. Sui mezzi di trasporto le norme del gestore dovranno essere visibili all'interno del mezzo. I cartelli/vetrofanie dovranno essere conformi all'apposito modello che Comune di Cremona adotterà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In ogni caso, laddove gli animali d'affezione che accedono ai luoghi di cui al comma 1 è fatto obbligo per il conduttore di utilizzare obbligatoriamente il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, in caso di animali di indole aggressiva, la museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore degli animali a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo sul sedile posteriore. I gatti, possono essere a bordo del taxi solo se sono alloggiati in un trasportino.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 14 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate fatti salvi i divieti specifici contenuti nei regolamenti comunali relativi all'uso di tali aree.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola nel caso di animali di indole aggressiva. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio corto (mt.1,50) e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 15 - Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 26.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 16 - Accesso dei cani alle aree di libera fruizione dell'arenile

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile lungo il fiume Po, è consentito l'accesso dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore; il guinzaglio corto (mt.1,50 max.) deve essere utilizzato soltanto alla presenza di altre persone o animali. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente, i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini.
2. La fruizione dell'arenile è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
 - a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive dovrà essere esibita agli organi di vigilanza.
 - b) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato ne' manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
 - c) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;
 - d) le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore, ai sensi dell'articolo 26, e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua del fiume;
 - e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali dei cani.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dalle norme di Legge.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 18 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in box e recinti, la superficie di base non dovrà essere inferiore alle misure indicate dall'allegato B del Regolamento Regionale 5 maggio 2008, n. 2 - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione abrogata dalla Legge 30 dicembre 2009 n° 33 e s.m.i. T.U. Leggi Regionali in materia di sanità.)
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ove non indicato direttamente dalla Legge, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 19 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
2. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. I cani di indole aggressiva dovranno essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
3. Nelle aree private i cani possono circolare senza guinzaglio soltanto nel caso non siano aperte al pubblico. All'interno di aree private aperte (es. cascine, fondi ecc) i cani, possono essere legati al guinzaglio scorrevole di lunghezza di m 4 (quattro) fissato ad una altezza da terra non superiore a m 1 (uno) oppure una lunghezza non inferiore a m 3 (tre) se collegato con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due). I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.
5. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:
 - a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiuso e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;
 - b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 20 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. I centri di addestramento-educazione presenti sul territorio devono garantire la collaborazione con un medico veterinario esperto in comportamento che garantisca circa il benessere psicofisico degli animali sottoposti a programmi educativi/riabilitativi.

Art. 21 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato, a persone che diano garanzia di buon trattamento. La pratica dell'adozione avviene secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio comunale competente.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici ad esclusione degli allevamenti.

Art. 22 - Gatti

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
5. L'ATS provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 23 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al competente ufficio comunale che, sentito il Servizio Veterinario dell'ATS rilascerà apposita attestazione.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e su delega della competente ATS dando notizia al competente ufficio comunale.
5. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ATS competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
6. Le colonie feline in area pubblica possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono nel rispetto delle norme di cui all'art. 111 della Legge regionale n° 33/2009 e s.m.i.

Art.24 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25 - Equini

1. Il cavallo utilizzato per lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve esserne tutelato il benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. Il diritto di scelta della destinazione finale del cavallo spetta al proprietario dell'animale. Può essere esercitato al momento della nascita dall'allevatore ed iscritto, quindi, al registro AIA (associazione italiana allevatori) come animale DPA oppure in un momento successivo a discrezione del proprietario. Viceversa, i cavalli inizialmente NON DPA (non destinati al consumo alimentare umano) non possono essere successivamente tramutati in animali destinati alla macellazione.
2. Gli equini che vivono permanentemente all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua pulita e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Per quanto riguarda i cavalli che vengono messi a paddock per qualche ora al giorno è sufficiente che abbiano un riparo anche naturale per le ore più calde della giornata. Oppure in assenza di ripari evitare di lasciare i cavalli a paddock nelle ore estive più calde.
3. È fatto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. I cavalli di norma non devono essere legati salvo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura, per gli interventi di mascalcia, nonché ,se l'animale può scalciare o mordere, durante le operazioni di grooming, gli interventi veterinari, l'attività di preparazione e sellaggio, pulizia dell'animale e, nell'ambito di attività esterne alla scuderia (passeggiate ed in special modo tragitti lunghi) durante le fermate per garantire riposo all'animale.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera

per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per cavalle gravide e per stalloni deve essere di 4 m x 5 m. Dette superfici devono essere comunque comparate alle dimensioni dell'animale subendo una proporzionale riduzione in caso di asini o pony. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, e assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. Il nutrimento deve anche essere adeguato soprattutto all'attività motoria esercitata dal cavallo.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici al senso mese di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; *c)* il Servizio Veterinario Azienda di Tutela della Salute verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
12. Sulle aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione a condizione che non crei pericolo per le persone. Sulle strade pubbliche e private soggette ad uso pubblico, l'esercizio dell'equitazione è consentito previo rilascio di autorizzazione da parte del competente ufficio della polizia locale. I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.
13. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26- Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi ed all'interno delle stesse deve essere garantita la disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.
3. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle di seguito indicate:

Struzzo, Emù, Casuario, Nandù

Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.

Densità per esemplare adulto:

50 mq per Struzzo, Emù e Casuario.

25 mq per Nandù, Cormorani, Pellicani 10 x 5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.

Aironi di piccola e media taglia (3) 5 x 4 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru 10 x 5 2,5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Fenicotteri (4) 15 x 5 2,5 Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm

Anatre 4 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)

Oche 15 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Rallidi di piccole dimensioni, Caradriformi (6) 5 x 4 2,5

Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Gabbiani (5) 10 x 5 2,5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Coraciformi, Picchi, Corvidi (4) 5 x 4 2,5

Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm

Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)

5 x 4 2,5 Nido artificiale a cassetta.

Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)

15 x 5 2,5 Nido artificiale a cassetta.

Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2) 10 x 5 2,5

Aquile (2) Avvoltoi (4) 20 x 5 3,5

Galliformi di taglia media e grande 4 mq a capo 2,5 Posatoi

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16) 1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12) 1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h

Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4) 1,00 x 2,50 1,80 Cassetta nido, 3 posatoi

Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2) 2,00 x 4,00 2,20 Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

- un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
 - lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
 - tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
 - strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
 - mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi al seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 27 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni o per comprovate esigenze medico sanitarie, solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia (caccia e pesca).
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente ufficio comunale per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
8. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
9. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al comma 8, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'ufficio comunale competente.
10. Fatta salva l'applicazione della Legge penale in materia di maltrattamento animali, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 38 del presente Regolamento.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'art. 38 del presente Regolamento;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca nei locali adibiti alla vendita al dettaglio in presenza del pubblico, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;

- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Per l'acquisizione di parere la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
3. L'allevamento per il commercio di animali esotici è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.
4. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
8. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ATS accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
9. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
10. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500,00.

TITOLO II – NORME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI SPECIFICHE SPECIE

Art. 31 - Uccelli

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari cui si applicano le specifiche indicate; per ogni unità aggiuntiva aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario, 25 mq per Nandù
Cormorani (6), Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1 m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, picchi, corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm

Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2 – 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, a eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o per cause di forza maggiore; in tali casi l'intervento deve comunque essere effettuato da un

medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Il certificato deve essere conservato dal detentore dell'animale e deve accompagnare l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di fine di tale prescrizione.

Art. 32 – Mammiferi

Conigli: i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso né di fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari ad almeno quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli presso negozianti è fissata in 0,5 m² con un'altezza non inferiore a 40 cm, da aumentare di 0,25 m² per ogni esemplare aggiuntivo.

Furetti: la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (da escludere invece vetro e legno) e avere una superficie minima di almeno 6 m². Per ogni esemplare aggiuntivo tale superficie va aumentata del 10%. In ragione delle loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve offrire una zona riparata dalle intemperie in cui sia collocata una tana ben isolata.

La lettiera deve essere composta da truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. La gabbia deve offrire arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: i cani della prateria devono essere alloggiati in aree di almeno 10 m² di estensione fino a 5 esemplari, aumentate di 1 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La lettiera deve essere in fieno o in altro materiale adeguato a consentire la possibilità di scavare e la collocazione di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). In caso di dimora all'aperto, l'area dovrà essere recintata con rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm e base interrata per almeno 50 cm.

Scoiattolo: lo scoiattolo deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 70 cm con rete a maglie inferiori a 2 cm. Nella gabbia andranno collocati alcuni grossi rami naturali, un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm, una lettiera composta da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati cambiata con regolarità. La gabbia può essere collocata anche in esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere provvista di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillone: il gerbillone deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: criceti e topi devono essere alloggiati in gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm (preferibilmente munite di sbarre orizzontali) con abbondante lettiera in tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: i ratti devono essere alloggiati in una gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm con abbondante lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: la cavia deve essere alloggiata in una gabbia di almeno 68 x 35 x 34 cm con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami adatti a essere morsi per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: il cincillà deve essere alloggiato in una gabbia di almeno 70 x 45 x 60 cm con abbondante lettiera costituita da fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: manguste e viverridi devono essere alloggiate in aree di almeno 8 m² di superficie fino a 2 esemplari, da aumentare di 2 m² per ogni esemplare aggiuntivo. La gabbia deve svilupparsi su più piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: i chiroteri devono essere ospitati in voliere di dimensioni tali da consentire il volo, provviste di rami e strutture su cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e di cassette-nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

Art. 33 – Rettili

Serpenti: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni: Lunghezza: pari ad almeno il 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; Larghezza: pari ad almeno il 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

Altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) della lunghezza dell'animale maggiore contenuto.

Il terrario non può comunque mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (80 cm di altezza per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento con lampade e aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate e consentire un'adeguata termoregolazione;
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- 3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- 4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. L'acqua deve essere filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: I camaleonti vanno custoditi in terrari ben sviluppati in altezza di dimensioni non inferiori a 60 x 50 x 100 cm, provvisti di almeno una parete in rete per una adeguata aerazione e arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi e fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (da evitare, in particolare, la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole il terrario dovrà essere di almeno 80 x 40 x 40 cm con abbondante lettiera che permetta l'affossamento.

I terrari dovranno essere dotati di lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: per un numero di esemplari fino a due i terrari devono avere le seguenti dimensioni: Lunghezza: pari ad almeno il 150% della lunghezza dell'animale più grande.

Larghezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande.

Altezza: pari ad almeno il 75% della lunghezza dell'animale più grande (almeno il 100% per Iguana verde e sauri arboricoli)

Il terrario non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 cm (60 cm di altezza per iguana verde e specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento;
- 2) posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- 3) per Iguana verde e altre specie affini contenitori per l'acqua nei quali l'animale possa immergersi completamente e dai quali possa entrare e uscire con facilità. L'acqua deve essere di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o comunque sostituibile regolarmente e con facilità;
- 4) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare microclimi diversificati così da consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: fino a due esemplari possono essere ospitati in contenitori lunghi almeno 4 volte e larghi almeno tre volte la lunghezza dell'animale più grande. Il contenitore non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: 60 x 40 x 25 cm.

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1. uno o più nascondigli per le testuggini terrestri;
2. per le testuggini acquatiche, terracquari con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto e acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;
3. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Art. 34 – Anfibi

Gli anfibi devono essere ospitati in acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri) con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

Art. 35 – Pesci

I pesci vanno ospitati in acquari che soddisfino i seguenti requisiti:

- un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;

- l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%;
- per specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 1 litro d'acqua per cm. Per specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 36 – Invertebrati

Gli aracnidi di grandi dimensioni devono essere custoditi in terrari di almeno 50 x 30 x 30 per esemplare.

TITOLO III -MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

Art. 37 – Domanda

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui è necessario allegare:

1. documentazione che consenta di identificare con nome univoco e non sostituibile il circo/la mostra, il rappresentante legale, il/i gestore/i e le attività che si svolgono nel circo/nella mostra;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato delle specie e del numero di esemplari autorizzati a essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre reperibile e che risulti responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) le condizioni di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

7. planimetria datata e firmata;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente completo di dati anagrafici e copie dei documenti d'identità. Per ciascun componente del personale dovranno altresì essere elencati qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, con l'indicazione di data, luogo e istituto presso il quale sia stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Tutto il personale del circo/della mostra deve in ogni caso aver svolto con profitto un corso di formazione professionale qualificato concernente la cura degli animali e mansioni specifiche (vertente almeno su nozioni relative a modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

9. piano di emergenza da attuare in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno inoltre essere indicati i luoghi in cui gli alimenti verranno conservati;
11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

L'inosservanza dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di uno o più tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda includono, in base alle norme indicate sulla partecipazione, anche eventuali controinteressati quali ad esempio Associazioni animaliste locali che possano subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;

Art.38 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e in conformità ai modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001 di tutti gli esemplari detenuti.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. data di acquisizione;
3. origine e provenienza;
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di strutture circensi e mostre viaggianti nonché a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Art. 39 - Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappatura del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e prontamente presentabili su richiesta in sede di ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e di successive certificazioni verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle specifiche esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la loro fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Art. 40 – Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti al fine di garantire continuamente il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n. 01/05. Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire a richiesta, in caso di controllo:

- autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 01/2005);
- certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, comma 5 e art. 37 Reg. 01/05) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal. 16/05/2007, che modifica D.P.R. 317/96).

Art. 41 - Pulizia, disinfezione e isolamento di animali malati

Ogni struttura deve disporre sia di un piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente che di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori tenui, rivolgendo attenzione prioritaria all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. Sotto questo profilo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

Art. 42 - Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue. Tale misura va estesa anche a esemplari appartenenti a una stessa specie in presenza di marcate differenze di età e gerarchie sociali.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Art. 43 - Esibizioni al di fuori della struttura

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 44 - Somministrazione del cibo

A ogni esemplare deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dello specifico individuo, così da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Ogni circo o mostra viaggiante dovrà a tal fine stendere e periodicamente revisionare un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.

Il cibo deve essere somministrato in modo tale che ogni individuo vi abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati come ratti, rane, ecc. per l'alimentazione degli Animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile per ogni esemplare acqua fresca, pulita e cambiata con frequenza ragionevole, eccetto nei casi di specie la cui fisiologia comporti esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere ergonomici e non pericolosi per l'animale nonché facilmente lavabili.

Art. 45 - Limitazioni al parco animali

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, in particolare nei confronti di alcune specie animali per le quali è vincolante la nascita in cattività, il modello ottimale di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES ha stabilito, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato anche nei circhi per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto tra animali e personale addetto nonché, in seconda battuta, come contatto tra animali e soggetti terzi in caso di fuga degli animali stessi dalle aree autorizzate.

Pertanto l'Amministrazione Comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

In ragione di quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali

rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

Art. 46 – Requisiti minimi delle strutture di alloggio per specie non oggetto di divieti

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) ogni animale deve inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia zone soleggiate che zone all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali e privarli di cibo e/o acqua, anche a fini di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e seg. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine del ricorso a forme e modi di alloggiamento degli animali che ne stimolino i comportamenti naturali degli animali e riducano o minimizzino in essi gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Art. 47 - Criteri specifici per specie

Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono invece forme domestiche.

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 3 x 4 m per individuo, e presentare un terreno con lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 300 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²). Nel caso di specie domestiche come lama e alpaca, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²).

Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. Il terreno deve essere composto da terra e sabbia e presentare rami per stimolare l'interesse degli animali. Questi ultimi devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; tutti i camelidi sono resistenti al freddo e possono essere tenuti all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente; i maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è ad ogni modo possibile tenere più maschi

insieme; i camelidi vanno tenuti in piccoli gruppi o, meglio, a coppie; è possibile la coabitazione con altri equini.

Per quanto riguarda le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo di camelidi durante spettacoli, tutte le specie (ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticati) devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono presentare comportamenti aggressivi.

Sotto il profilo dell'alimentazione, i camelidi sono erbivori e pertanto devono essere alimentati con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

Zebre

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 12 m² per animale, offrire protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C ed essere ricoperte da lettiera con paglia e oggetti atti a stimolare l'interesse degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno e poter accedere in ogni momento a un'area protetta dalle intemperie. Il terreno deve presentare rami per stimolare l'interesse degli animali ed essere naturale o costituito da sabbia. Ove questo non fosse possibile, gli animali devono in ogni caso essere messi nelle condizioni di poter effettuare a piacimento bagni di sabbia.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; in caso di temperature sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

Bisonti, bufali ed altri bovidi

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 25 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

Struzzo e altri ratiti

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 15 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

TITOLO IV -NORME FINALI

Art. 48 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria ;
- b) alle attività di studio e sperimentazione animale, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti, che dovranno essere adeguati entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non si applicano le norme del presente regolamento qualora venissero a trovarsi in contrasto con quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 50 – Vigilanza e controllo

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le forze di Polizia ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) previste dalla Legge Regionale. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.